

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2009, n. 1

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche». (GU n. 29 del 25-7-2009)

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 30 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «esclusivamente a società di capitali» sono sostituite dalle parole «esclusivamente a società patrimoniali di capitali»;

b) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Le società patrimoniali e la società di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.»;

c) il comma 1-bis e' abrogato;

d) il terzo periodo del comma 2 e' abrogato;

e) alla fine del comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.»;

f) al comma 6 le parole «a società di capitali scelte» sono sostituite dalle parole «a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti».

Art. 2.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 26/2003

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 26/2003 e' abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 43 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 e' abrogato;

b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 4.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 44 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h-bis) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

«h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonche' l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe; »;

b) dopo la lettera h-bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«h ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorita' di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2003, n. 26, 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), delle prestazioni e dei livelli di qualita' del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.»;

c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«l-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 26/2003

1. L'art. 48 della legge regionale n. 26/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Autorita' d'ambito) - 1. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e i comuni, per l'ambito della citta' di Milano il solo comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorita' d'ambito, di seguito Autorita', nella forma di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per il Comune di Milano, nelle forme di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Spetta all'Autorita':

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali;

b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;

c) la definizione, in conformita' allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per

l'organizzazione del servizio idrico integrato;

d) la definizione, in conformita' allo schema tipo regionale, dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Autorita' e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;

e) la determinazione, in conformita' alle indicazioni regionali, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalita' di riparto tra i soggetti interessati;

f) la vigilanza sulle attivita' poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonche' il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;

g) la definizione delle modalita' di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;

i) il rilascio dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell'art. 124, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l'erogazione del servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria;

j) la dichiarazione di pubblica utilita' e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorita' competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l'adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c) ed e), e' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Autorita' in prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

4. L'Autorita' trasmette alla regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 49 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'Autorita' organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attivita' di gestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorita' puo' deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione e' disposto dall'Autorita' d'ambito ad un unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto

delle modalita' di cui al comma 4-bis, per un periodo che non puo' superare i dieci anni. A carico ditale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'art. 2, comma 6-bis.»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione del servizio, cosi' come definita dall'art. 2, comma 5, e' affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalita' di cui all'art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L'Autorita', con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, puo' affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica societa' patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della societa' di cui al comma 3, lettera a).»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Il ricorso alle modalita' di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), e' ammesso solo nel rispetto dell'art. 23-bis, comma 3, legge n. 133/2008. L'Autorita' d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 23-bis, comma 4, legge n. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto e' tenuta a dare adeguata pubblicita' alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'art. 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalita' operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:

a) disciplina la pubblicita' della scelta di cui al comma 4-bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorita' d'ambito, nonche' la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;

b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4-bis, nonche' le modalita' per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorita'.

4-quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l'Autorita' l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattivita' dell'Autorita' la regione interviene ai sensi dell'art. 13-bis.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 26/2003

1. All'art. 50 della legge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «da societa'» sono sostituite con le parole «dalla societa'»;

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei Paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con le Autorita', individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale n. 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la

cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 26/2003

1. L'art. 51 della legge regionale n. 26/2003 e' sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Tariffa) - 1. L'Autorita' determina il sistema tariffario d'ambito in conformita' alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa e' riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le indicazioni dell'Autorita'.

3. La regione, d'intesa con le Autorita' e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 1/2000, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con la stessa procedura sono definite le prioritari e le modalita' di realizzazione di tali interventi.».

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le societa' patrimoniali di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26/2003 e la societa' di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010, pena la risoluzione del contratto stipulato con l'Autorita' d'ambito per la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d'ambito.

2. Ai fini dell'effettuazione della verifica di cui all'art. 44, comma 1, lettera h-ter), della legge regionale n. 26/2003, le Autorita' d'ambito inviano alla regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 che hanno approvato e/o aggiornato prima dell'entrata in vigore della presente legge. La regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all'Autorita' eventuali rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall'art. 49, comma 4-bis, della legge regionale n. 26/2003 si applicano, nei confronti dell'Autorita' d'ambito, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera della Giunta regionale, di cui al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. L'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2006 va interpretato nel senso che, sino all'affidamento dell'erogazione del servizio da parte delle Autorita' d'ambito, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria e' rilasciata dai comuni.

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 18/2006 si applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con la societa' individuata mediante gara o con la societa' mista il cui socio privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 12, del decreto legislativo n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.

Milano, 29 gennaio 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/803 del 27 gennaio 2009)

ALLEGATO .

SI RIPORTA IL TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE

Nuovo testo degli artt. 2, 42, 43, 44, 49 e 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

Art. 2.

Proprieta' e gestione delle reti ed erogazione dei servizi

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprieta'; possono, tuttavia, conferire tale proprieta', anche in forma associata, esclusivamente a societa' patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incredibile. Le societa' non possono essere costituite nella forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a societa' quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le societa' patrimoniali e la societa' di cui all'art. 49, comma 3, lettera a), perseguono politiche di responsabilita' sociale e redigono il bilancio sociale.

1-bis. ...

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti e' separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrita' delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonche' gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attivita' legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attivita' di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi e' affidata a imprenditori o a societa' in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitarie in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attivita' di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attivita' di gestione delle reti e degli impianti di loro proprieta'.

6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilita' di quest'ultimo. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalita' e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, cosi' da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalita' che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e

comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti, locali determinano la durata degli affidamenti in conformita' con le disposizioni del presente comma.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente piu' vantaggioso e' consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma 6, di una pluralita' di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralita' di servizi tiene una contabilita' separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalita':

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarita' e continuita' della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualita' del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilita' al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualita', tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attivita' prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'art. 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

- a) sono fissati nel rispetto della normativa statale standard qualitativi e modalita' di gestione per l'erogazione dei servizi;
- b) sono individuati i criteri di ammissibilita' e aggiudicazione delle gare in conformita' con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualita' ed economicita' del servizio e di affidabilita' complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualita', la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'art. 8, comma 4 e le modalita' di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, e' considerata fattore penalizzante.

Art. 42.

Funzioni dei comuni

1. ...
2. ...
3. Spetta ai comuni, su proposta dell'Autorita' d'ambito, di cui

all'art. 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Art. 43.
Funzioni delle province

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:

1). ...

2) scavo di pozzi e ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

3) attingimento d'acqua, ai sensi dell'art. 56 del r.d. n. 1775/1933;

4) costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilite dalla lettera h-bis), del comma 1, dell'art. 44;

5) piccole derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. n. 1775/1933;

b) l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. n. 1775/1933 e dal decreto legislativo n. 152/1999;

c) la nomina dei regolatori, qualora l'insieme delle derivazioni interessi corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio di una sola provincia, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 1775/1933;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'art. 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

e-bis) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.

2. Le province provvedono alla formazione e all'aggiornamento delle banche dati relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e agli usi delle acque.

Art. 44.
Funzioni della regione

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'art. 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'art. 52, comma 4;

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;

f) la nomina dei regolatori delle acque di rilevanza interprovinciale e interregionale, le funzioni di cui al titolo I, capo II, del r.d. n. 1775/1933, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate;

g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

h) il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua ai sensi del r.d. n. 1775/1933;

h-bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi derivazioni d'acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla laminazione delle piene, nonché l'approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 152/2006, fatte salve le competenze statali in materia di dighe;

h-ter) la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorita' di cui all'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla regione.

1-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato.

Art. 49.

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. L'Autorita' organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. In sede di approvazione del piano d'ambito, o con successiva modifica, l'Autorita' può deliberare la non separazione fra gestione ed erogazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita. Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L'affidamento congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall'Autorita' d'ambito ad un

unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalita' di cui al comma 4-bis, per un periodo che non puo' superare i dieci anni. A carico di tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e all'erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell'art. 2, comma 6-bis.

2. La gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle societa' di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprieta' delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, cosi' come definita dall'art. 2, comma 4, e' affidata:

a) a societa' partecipate esclusivamente e direttamente da comuni, o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti locali che la controllano;

b) a imprese idonee da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

4. L'erogazione del servizio, cosi' come definita dall'art. 2, comma 5, e' affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con le modalita' di cui all'art. 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti. L'Autorita', con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, puo' affidare direttamente l'erogazione del servizio alla unica societa' patrimoniale d'ambito se presenta le caratteristiche della societa' di cui al comma 3, lettera a).

4-bis. Il ricorso alle modalita' di affidamento diretto della gestione, della erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), e' ammesso solo nel rispetto dell'art. 23-bis, comma 3, legge n. 133/2008. L'Autorita' d'ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 23-bis, comma 4, legge n. 133/2008, in caso di ricorso all'affidamento diretto e' tenuta a dare adeguata pubblicita' alla scelta e alla motivazione della decisione, secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una relazione al Garante dei servizi di cui all'art. 3, motivando la scelta del ricorso all'affidamento diretto e alle relative modalita' operative per l'espressione di un parere sui profili di competenza.

4-ter. La Giunta regionale:

a) disciplina la pubblicita' della scelta di cui al comma 4-bis, stabilendone almeno la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito informatico dell'Autorita' d'ambito, nonche' la pubblicizzazione con ulteriori strumenti informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;

b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4-bis, nonche' le modalita' per la richiesta e l'espressione del parere del Garante da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell'Autorita'.

4-quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall'erogatore o dal soggetto titolare dell'affidamento congiunto digestione ed erogazione, contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine inferiore indicato nel

contratto di servizio, comporta per l'Autorita' l'obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattivita' dell'Autorita' la regione interviene ai sensi dell'art. 13-bis.

5. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attivita' inclusi nella gestione di reti e impianti, nonche' quelli facenti parte dell'erogazione del servizio.

Art. 50.

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi

1. La regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalita' di cui all'art. 11, per l'attivita' di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonche' per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli incentivi e ai contributi, le prioritaa di concessione dei medesimi e le relative modalita' di erogazione. Le prioritaa di concessione tengono conto di:

a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente dalla societa' di natura pubblica rappresentativa dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la societa' destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorche' proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete;

b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari;

c) rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico;

d) affidamenti congiunti per interambito;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione concede contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresia erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualita' idrica.

3-bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo, la regione, d'intesa con le Autorita', individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/1989 e' integrato da esperti del settore idrico.